



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)

TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: cp.rossano@lnd.it

Posta Certificata: rossano@pec.crcalabria.it

Facebook: <https://www.facebook.com/delegazionerossano>

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°7 del 24 OTTOBRE 2025

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI s.s. 2025/2026

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Giovanile degli Under 15 Provinciali Girone "A" e "B" della stagione sportiva 2025/2026, con le località dei rispettivi campi di gioco.

Al fine di garantire la regolare chiusura del Campionato, le gare in calendario nelle ultime DUE giornate si potranno anticipare ma non posticipare.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

ORGANIZZAZIONE

Il Campionato Provinciale/Locale U15 è organizzato dalle Delegazioni della LND competenti per territorio, secondo i criteri fissati e pubblicati dal Settore Giovanile e Scolastico. La partecipazione di una Società che ne faccia richiesta ad un Campionato Provinciale o Locale organizzato da altra Delegazione confinante con quella territorialmente competente può essere autorizzata dalla FIGC d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico previo parere:

- del Comitato Regionale territorialmente competente, se le Delegazioni appartengono alla stessa regione;
- dei Comitati Regionali territorialmente competenti, nel caso in cui le Delegazioni seppur confinanti appartengano a regioni diverse.

Resta facoltà da parte del Comitato Regionale territorialmente competente, al fine del completamento dell'organico, l'assegnazione di Società a Delegazioni Provinciali diverse purché confinanti tra loro e della stessa regione.

PARTECIPAZIONE

Una Società ha facoltà di partecipare ad un medesimo Campionato Provinciale o Locale con una o più squadre. Ferma restando la disposizione che l'organico di ogni girone può prevedere la presenza di una sola squadra per ciascun sodalizio, in casi eccezionali e motivati può essere concessa deroga dalla Delegazione della LND territorialmente competente.



DISCIPLINA SPORTIVA

La funzione disciplinare per il Campionato Provinciale/Locale U15 è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al Codice di Giustizia Sportiva:

- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale/ Locale;
- in seconda istanza Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale. Per quanto previsto all'art. 22, comma 2, del Codice di Giustizia, si applica al Campionato in questione la disposizione di cui all'art. 45, comma 2, relativa all'automatismo della squalifica conseguente ad espulsione.

Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.

DIRITTI DI CLASSIFICA

La Società che iscrive più squadre è tenuta ad indicare, prima dell'inizio del Campionato di competenza, la squadra a cui debba essere riconosciuto il pieno diritto di classifica; le altre squadre di tale Società prendono parte all'attività senza diritto di classifica. La partecipazione al Campionato Regionale U15 è motivo di preclusione al diritto di classifica per tutte le squadre della stessa Società iscritte al Campionato Provinciale/Locale. Le gare disputate dalle squadre di Società considerate fuori classifica ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferma restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari.

NORMATIVA PLAY OFF

Partecipano ai Play Off le società classificate al 2°, 3°, posto di ciascun girone. In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
- del sorteggio

Nel primo turno, le due società di ciascun girone, ammesse a disputare i Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica; in caso di parità nei tempi regolamentari passerà al turno successivo, la società meglio classificata al termine del campionato; secondo i seguenti accoppiamenti:

Primo turno play off

Seconda classificata A	contro	Terza classificata A ;
Seconda classificata B	contro	Terza classificata B ;

- Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificate, è pari o superiore a 5 (cinque) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà al turno successivo;

Secondo turno play off (semifinale)

Prima classificata girone A	contro	vincente Play off B ;
Prima classificata girone B	contro	vincente Play off A ;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari della durata di dieci minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società prima classificata.

Finale

Le due squadre vincenti di questa fase si affronteranno in un'unica finale, che si disputerà su campo neutro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari della durata di dieci minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente, si effettueranno i calci di rigore.

La squadra vincente il campionato, accede di diritto a partecipare al campionato **Under 15 Regionale**.



LIMITI DI ETÀ

Al Campionato Regionale Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2011 e nel 2012, (possibilità di impiegare massimo CINQUE calciatori nati nel 2013, dopo il compimento del 12° anno di età, no 2012).

Nella categoria Giovanissimi possono partecipare anche squadre miste o composte da sole ragazze, anche se in età della categoria "Allieve" (nate nel 2009 e 2010, 2011 con deroga rilasciata dal Presidente del Settore Giovanile e Scolastico), ed in particolare:

-Nell'attività UNDER 15 "Regionale" o "Provinciale" possono giocare le ragazze nate nel 2009 e nel 2010.

DURATA DELLE GARE

Le gare vengono disputate in due tempi di **35** minuti ciascuno.

TEMPO DI ATTESA

Per ciascuno dei due Campionati, il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso. Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva. Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale. Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro. Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso. Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione



sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso: sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C. Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi. Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo. Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari. Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno). Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara. Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti. Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

AMMENZE PER RINUNCIA

Per la stagione 2025/2026 a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende. Si ricorda alle società che la nuova normativa prevede che alla seconda rinuncia la società verrà esclusa dal Campionato.

- Ammende:

CAMPIONATO/TORNEO PROVINCIALE E LOCALE

1° rinuncia	25,00
2° rinuncia	51,00
3° rinuncia	77,00
4° rinuncia	103,00

N.B. - A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle Società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre Manifestazioni Ufficiali sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura decuplicata rispetto a quelle previste per la prima rinuncia.

TASSE RECLAMI

Si ritiene opportuno ricordare che l'importo da allegare ai reclami trasmessi agli Organi di Giustizia Sportiva sono le seguenti:

al Giudice Sportivo Territoriale	€ 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€ 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€ 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€ 130,00 (società Dilettantistiche)

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **"causa di forza maggiore"**.



In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva. Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

Si invitano le società a trovare un accordo da comunicare a mezzo Fax o Mail entro 3 giorni dalla data della gara, in mancanza la data della gara verrà fissata d'ufficio.

RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo mail all'indirizzo **cp.rossano@ind.it** alla Segreteria di questa Delegazione Distrettuale, **entro 7 GIORNI** precedenti la gara.

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo mail, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara del campionato U17 Provinciale comporterà **l'addebito di €20,00** per ogni Società che ha richiesto la variazione.

Le richieste di variazione gare devono essere fatte, **obbligatoriamente**.



PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario.

I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it

POTERI DELLA DELEGAZIONE

Per ragioni di carattere organizzativo, il Comitato si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.

L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.

Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà del Comitato disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

CONDUZIONE TECNICA DELLE SQUADRE

(Cfr C.U. n.1 Nazionale S.G.S.)

Le squadre che partecipano al Campionato Provinciale o Distrettuale Under 17 e Under 15 hanno l'obbligo di utilizzare un allenatore abilitato dal Settore Tecnico con qualifica federale UEFA (UEFA PRO, UEFA-A, UEFA-B, UEFA Grassroots-C) o Istruttore Giovani Calciatori (ante 1998) o Allenatore di III Categoria (ante 1998, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso).

Il tesseramento dell'allenatore deve essere effettuato e formalmente comunicato entro l'inizio del campionato.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2025/2026

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Bruno



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
S.S. 2025/2026 GIRONE "A"



ANDATA

1^ Giornata Andata Sabato 08 Novembre 2025 Ore 15:00		
ELISIR*	CITTA' DI CARIATI	(Mercoledì Ore 15:00)
NUOVA REAL SORRENTO	VILLAPIANA CALCIO	(Martedì Ore 15:00)
SPORT ACADEMY A. JONIO	P. ALBINO CAMPILONGO	(Ore 15:30)

2^ Giornata Andata Sabato 15 Novembre 2025 Ore 15:00		
VILLAPIANA CALCIO	SPORT ACADEMY A. JONIO	(Lunedì Ore 15:00) (Ore 16:00)
CITTA' DI CARIATI	NUOVA REAL SORRENTO	
P. ALBINO CAMPILONGO	ELISIR*	

3^ Giornata Andata Sabato 22 Novembre 2025 Ore 15:00		
NUOVA REAL SORRENTO	ELISIR*	(Martedì Ore 15:00)
SPORT ACADEMY A. JONIO	CITTA' DI CARIATI	(Ore 15:30)
VILLAPIANA CALCIO	P. ALBINO CAMPILONGO	

4^ Giornata Andata Sabato 29 Novembre 2025 Ore 15:00		
CITTA' DI CARIATI	VILLAPIANA CALCIO	(Lunedì Ore 15:00)
ELISIR*	SPORT ACADEMY A. JONIO	(Mercoledì Ore 15:00)
NUOVA REAL SORRENTO	P. ALBINO CAMPILONGO	(Martedì Ore 15:00)

5^ Giornata Andata Sabato 06 Dicembre 2025 Ore 15:00		
SPORT ACADEMY A. JONIO	NUOVA REAL SORRENTO	(Ore 15:30)
VILLAPIANA CALCIO	ELISIR*	(Ore 16:00)
P. ALBINO CAMPILONGO	CITTA' DI CARIATI	

RITORNO

1^ Giornata Ritorno Sabato 10 Gennaio 2026 Ore 15:00		
CITTA' DI CARIATI	ELISIR*	(Lunedì Ore 15:00)
VILLAPIANA CALCIO	NUOVA REAL SORRENTO	(Ore 16:00)
P. ALBINO CAMPILONGO	SPORT ACADEMY A. JONIO	

2^ Giornata Ritorno Sabato 17 Gennaio 2026 Ore 15:00		
SPORT ACADEMY A. JONIO	VILLAPIANA CALCIO	(Ore 15:30)
NUOVA REAL SORRENTO	CITTA' DI CARIATI	(Martedì Ore 15:00)
ELISIR*	P. ALBINO CAMPILONGO	(Mercoledì Ore 15:00)

3^ Giornata Ritorno Sabato 24 Gennaio 2026 Ore 15:00		
ELISIR*	NUOVA REAL SORRENTO	(Mercoledì Ore 15:00)
CITTA' DI CARIATI	SPORT ACADEMY A. JONIO	(Lunedì Ore 15:00)
P. ALBINO CAMPILONGO	VILLAPIANA CALCIO	(Ore 16:00)

4^ Giornata Ritorno Sabato 31 Gennaio 2026 Ore 15:00		
VILLAPIANA CALCIO	CITTA' DI CARIATI	(Ore 15:30) (Ore 16:00)
SPORT ACADEMY A. JONIO	ELISIR*	
P. ALBINO CAMPILONGO	NUOVA REAL SORRENTO	

5^ Giornata Ritorno Sabato 07 Febbraio 2026 Ore 15:00		
NUOVA REAL SORRENTO	SPORT ACADEMY A. JONIO	(Martedì Ore 15:00)
ELISIR*	VILLAPIANA CALCIO	(Mercoledì Ore 15:00)
CITTA' DI CARIATI	P. ALBINO CAMPILONGO	(Lunedì Ore 15:00)

*Senza diritto di classifica



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO
CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALI
S.S. 2025/2026 GIRONE "B"
ANDATA



1^ Giornata Andata Sabato 01 Novembre 2025 Ore 15:00		
ATLETICO TARSIA	ACADEMY ROSSANO	(Domenica Ore 10:00) (Mercoledì Ore 15:00)
TERRANOVA DA SIBARI	GIGI MERONI	
ACRI ACADEMY *	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	
FIAMMA ALTO IONIO	RIPOSO	

2^ Giornata Andata Sabato 08 Novembre 2025 Ore 15:00		
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	FIAMMA ALTO IONIO	(Lunedì Ore 15:00) (Mercoledì Ore 15:00)
GIGI MERONI	ACRI ACADEMY *	
ACADEMY ROSSANO	TERRANOVA DA SIBARI	
RIPOSO	ATLETICO TARSIA	

3^ Giornata Andata Sabato 15 Novembre 2025 Ore 15:00		
TERRANOVA DA SIBARI	ATLETICO TARSIA	(Domenica Ore 10:00) (Mercoledì Ore 15:00) (Lunedì Ore 15:00)
ACRI ACADEMY *	ACADEMY ROSSANO	
FIAMMA ALTO IONIO	GIGI MERONI	
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	RIPOSO	

4^ Giornata Andata Sabato 22 Novembre 2025 Ore 15:00		
GIGI MERONI	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	(Lunedì Ore 15:00) (Mercoledì Ore 15:00)
ACADEMY ROSSANO	FIAMMA ALTO IONIO	
ATLETICO TARSIA	ACRI ACADEMY *	
RIPOSO	TERRANOVA DA SIBARI	

5^ Giornata Andata Sabato 29 Novembre 2025 Ore 15:00		
ACRI ACADEMY *	TERRANOVA DA SIBARI	(Mercoledì Ore 15:00) (Lunedì Ore 15:00)
FIAMMA ALTO IONIO	ATLETICO TARSIA	
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	ACADEMY ROSSANO	
GIGI MERONI	RIPOSO	

6^ Giornata Andata Sabato 6 Dicembre 2025 Ore 15:00		
ACADEMY ROSSANO	GIGI MERONI	(Mercoledì Ore 15:00) (Domenica Ore 10:00)
ATLETICO TARSIA	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	
TERRANOVA DA SIBARI	FIAMMA ALTO IONIO	
ACRI ACADEMY *	RIPOSO	

7^ Giornata Andata Sabato 13 Dicembre 2025 Ore 15:00		
FIAMMA ALTO IONIO	ACRI ACADEMY *	(Lunedì Ore 15:00) (Lunedì Ore 15:00)
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	TERRANOVA DA SIBARI	
GIGI MERONI	ATLETICO TARSIA	
RIPOSO	ACADEMY ROSSANO	

RITORNO

1^ Giornata Ritorno Sabato 10 Gennaio 2026 Ore 15:00		
ACADEMY ROSSANO	ATLETICO TARSIA	(Mercoledì Ore 15:00) (Lunedì Ore 15:00)
GIGI MERONI	TERRANOVA DA SIBARI	
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	ACRI ACADEMY *	
RIPOSO	FIAMMA ALTO IONIO	

2^ Giornata Ritorno Sabato 17 Gennaio 2026 Ore 15:00		
FIAMMA ALTO IONIO	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	(Lunedì Ore 15:00) (Mercoledì Ore 15:00) (Domenica Ore 10:00)
ACRI ACADEMY *	GIGI MERONI	
TERRANOVA DA SIBARI	ACADEMY ROSSANO	
ATLETICO TARSIA	RIPOSO	

3^ Giornata Ritorno Sabato 24 Gennaio 2026 Ore 15:00		
ATLETICO TARSIA	TERRANOVA DA SIBARI	(Mercoledì Ore 15:00) (Lunedì Ore 15:00)
ACADEMY ROSSANO	ACRI ACADEMY *	
GIGI MERONI	FIAMMA ALTO IONIO	
RIPOSO	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	

4^ Giornata Ritorno Sabato 31 Gennaio 2026 Ore 15:00		
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	GIGI MERONI	(Lunedì Ore 15:00) (Mercoledì Ore 15:00)
FIAMMA ALTO IONIO	ACADEMY ROSSANO	
ACRI ACADEMY *	ATLETICO TARSIA	
TERRANOVA DA SIBARI	RIPOSO	

5^ Giornata Ritorno Sabato 07 Febbraio 2026 Ore 15:00		
TERRANOVA DA SIBARI	ACRI ACADEMY *	(Domenica Ore 10:00) (Mercoledì Ore 15:00)
ATLETICO TARSIA	FIAMMA ALTO IONIO	
ACADEMY ROSSANO	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	
RIPOSO	GIGI MERONI	

6^ Giornata Ritorno Sabato 14 Febbraio 2026 Ore 15:00		
GIGI MERONI	ACADEMY ROSSANO	(Lunedì Ore 15:00) (Da definire)
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	ATLETICO TARSIA	
FIAMMA ALTO IONIO	TERRANOVA DA SIBARI	
RIPOSO	ACRI ACADEMY *	

7^ Giornata Ritorno Sabato 21 Febbraio 2026 Ore 15:00		
ACRI ACADEMY *	FIAMMA ALTO IONIO	(Mercoledì Ore 15:00) (Domenica Ore 10:00)
TERRANOVA DA SIBARI	IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	
ATLETICO TARSIA	GIGI MERONI	
ACADEMY ROSSANO	RIPOSO	

*Senza diritto di classifica

**ANNUARIO UNDER 15 PROVINCIALI S.S. 2025/2026**

A.S.D. ACADEMY ROSSANO	Matr. 953445				
Campo da giuoco:	COMUNALE "M.CARA" CONTRADA AMICA	CORIGLIANO ROSSANO	(80)	(CS)	
A.S.D. ACRI ACADEMY	Matr. 936948				
Campo da giuoco:	COMUNALE "P.CASTROVILLARI" VIA PRATORE - LOC.MEROLINI	ACRI	(8)	(CS)	
A.S.D. ATLETICO TARSIA	Matr. 951872				
Campo da giuoco:	COMUNALE TARSIA CONTRADA CANNA	TARSIA	(310)	(CS)	
A.S.D. CITTA' DI CARIATI	Matr. 610694				
Campo da giuoco:	COMUNALE "A.BERLINGERI" VIA PICASSO	CRUCOLI TORRETTA	(68)	(CS)	
A.S.D. ELISIR	Matr. 915334				
Campo da giuoco:	COMUNALE "MASSIMO RUSSO" LOCALITA CENTOFONTANE	MIRTO CROSIA	(99)	(CS)	
A.S.D. FIAMMA ALTO IONIO	Matr.954173				
Campo da giuoco:	COMUNALE "G. AMERISE" CONTRADA ROVITTI	TREBISACCE/ROVITTI	(314)	(CS)	
A.S. GIGI MERONI	Matr.911419				
Campo da giuoco:	COMUNALE "VINCENZO BIANCO" LARGO GAETANO SCIREA -ALTOMONTE		(184)	(CS)	
IPLAY SOCIETA' SPORTIVA D	Matr.963524				
Campo da giuoco:	COMUNALE "GAETANO SCORZA"" VIA CAPPUCCINI	MORANO CALABRO	(100)	(CS)	
A.S.D. NUOVA REAL SORRENTO	Matr. 948162				
Campo da giuoco:	COMUNALE "MASSIMO RUSSO" LOCALITA CENTOFONTANE	MIRTO CROSIA	(99)	(CS)	
A.S.D. PGS PADRE ALBINO CAMPILONGO	Matr. 912458				
Campo da giuoco:	CAMPO SPORTIVO "DON BOSCO" VIA PROVINCIALE 102/A	CORIGLIANO ROSSANO	(146)	(CS)	
A.S.D. SPORT ACADEMY ALTO JONIO	Matr.953688				
Campo da giuoco:	COMUNALE "G.AMERISE" CONTRADA ROVITTI	TREBISACCE/ROVITTI	(314)	(CS)	
A.S.D. TERRANOVA DA SIBARI	Matr. 963644				
Campo da giuoco:	COMUNALE TERRANOVA DA SIBARI LOCALITA' POVERELLE	TERRANOVA DA SIBARI	(311)	(CS)	
ASD VILLAPIANA CALCIO	Matr.964564				
Campo da giuoco:	C.S. POLIVALENTE VIA CONTRADA CUGNO DEI PRETI	VILLAPIANA	(404)	(CS)	